



PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

Disciplinare per l'attuazione della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, anno 2026"

Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 12 febbraio 2026

Sommario

- Articolo 1. Fonti normative e ambito territoriale
- Articolo 2. Titolo per la raccolta dei funghi
- Articolo 3. Limiti di raccolta
- Articolo 4. Giornate di raccolta
- Articolo 5. Modalità di raccolta
- Articolo 6. Divieti di raccolta
- Articolo 7. Agevolazioni alla raccolta
- Articolo 8. Sanzioni amministrative
- Articolo 9 Corsi Didattici e Formativi
- Articolo 10. Introiti
- Articolo 11. Rinvio
- Articolo 12. Norme finali

Articolo 1. Fonti normative e ambito territoriale

1. Il presente Disciplinare regola per l'anno 2026 la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi ai sensi della Legge della Regione Veneto n. 23 del 19 agosto 1996 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e s.m.i. e delle disposizioni di seguito specificate, esclusivamente nelle zone AGRO-SILVO-PASTORALI del Parco Naturale Regionale della Lessinia, ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco, approvate con D.C.R.V. 42/97, **come da cartina pubblicata sul sito istituzionale del Parco**.

Per la raccolta dei funghi epigei freschi all'esterno dei confini del territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia, si rinvia alla regolamentazione della Provincia di Verona, consultabile al seguente link: <https://portale.provincia.vr.it/index.php/servizi/procedimenti/u/URP/1117>

Articolo 2. Titolo per la raccolta dei funghi

1. Sono autorizzati alla raccolta di funghi, con le precisazioni di seguito indicate:

- a. **RESIDENTI**: tutti i soggetti maggiori di 14 anni, residenti in un Comune appartenente al Parco Naturale Regionale della Lessinia, muniti di documento di identità e della ricevuta del versamento del contributo sotto riportato;
- b. **NON RESIDENTI MA PROPRIETARI DI FABBRICATI IN UN COMUNE DEL PARCO**: tutti i soggetti maggiori di 14 anni, non residenti in un Comune appartenente al Parco Naturale Regionale della Lessinia, muniti di documento di identità e della ricevuta del versamento del contributo sotto riportato e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la proprietà di fabbricati censiti catastalmente in un comune dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia;
- c. **NON RESIDENTI**: tutti i soggetti maggiori di 14 anni, non residenti in un Comune appartenente al Parco Naturale Regionale della Lessinia, muniti di documento di identità e della ricevuta del versamento del contributo sotto riportato;

A) RESIDENTI (annuale*)	€. 10,00
B) NON RESIDENTI MA PROPRIETARI DI FABBRICATI CENSITI CATASTALMENTE IN UN COMUNE DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA (annuale*)	€. 20,00
C) NÉ RESIDENTI NÉ PROPRIETARI DI FABBRICATI CENSITI CATASTALMENTE IN UN COMUNE DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA	
Giornaliero	€. 10,00
Settimanale	€. 25,00
Mensile	€. 50,00
Annuale	€. 100,00

* validità di 12 mesi dal giorno del versamento

2. Il pagamento del contributo per la raccolta funghi si effettua temporaneamente mediante bonifico bancario intestato all'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia IBAN IT55P050348922000000001315.

3. È necessario specificare nella causale del versamento i dati del titolare e il giorno di raccolta (in caso di permesso giornaliero) o la settimana (nel caso di permesso settimanale) o il mese (nel caso di permesso mensile) o l'indicazione del permesso annuale.

4. Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta solo se accompagnati da una persona con più di 14 anni e in regola con il versamento del contributo.

5. Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti dei terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

6. Sono esentati dal versamento del contributo i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari per la raccolta nei terreni di proprietà o in possesso.

7. Sono esentati dal versamento del contributo, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

8. Al fine di consentire i controlli, i soggetti sopra indicati dovranno dimostrare tramite idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 i titoli che consentono l'esenzione o la riduzione del contributo.

Articolo 3. Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle specie espressamente elencate nell'art. 3 della L.R. 23/96 e di seguito riportate:

- a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
- b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
- c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
- d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
- e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
- f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
- g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
- h) CLITOCYBE GEOTROPA;
- i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
- j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
- k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
- l) POLYPORUS poe caprae;
- m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
- n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).

2. I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

4. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.

5. I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito all'accompagnatore in regola con il versamento del contributo.

6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà o in possesso.

7. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo in presenza di autorizzazione speciale rilasciata dall'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia a docenti di ogni ordine e grado o ad appartenenti ad associazioni micologiche per finalità didattiche e di educazione ambientale e con il limite giornaliero di n. 3 esemplari di specie, nonché secondo quanto prescritto nel provvedimento di autorizzazione. Per le medesime finalità didattiche e di educazione ambientale è consentita a docenti di ogni ordine e grado o ad appartenenti ad associazioni micologiche anche la raccolta di funghi commestibili, con il limite giornaliero di n. 3 esemplari di specie, nonché secondo quanto prescritto nel provvedimento di autorizzazione, senza il versamento del contributo di cui all'art. 2.

8. Alla fine di ogni anno le associazioni/ricercatori di cui al comma 8 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.

9. L'autorizzazione di cui al comma 7 può essere revocata per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

Articolo 4. Giornate di raccolta

1. I possessori del titolo (versamento del contributo) possono effettuare la raccolta dei funghi nelle giornate di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.

2. I residenti, nonché i proprietari o affittuari di terreni limitatamente agli stessi, possono effettuare la raccolta tutti i giorni della settimana.

Articolo 5. Modalità di raccolta

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Lo sporoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria degli sporofori fungini di qualsiasi specie.

4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortina superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 6. Divieti di raccolta

1. È vietata la raccolta di funghi nelle zone di Riserva Naturale Orientata, nelle zone di Riserva Speciale, e nelle zone di Riserva Naturale a Indirizzo Didattico del Parco, ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco, approvate con D.C.R.V. 42/97.

2. Nelle zone di Riserva Naturale Orientata del Parco, la raccolta di funghi è consentita esclusivamente ai proprietari dei terreni, agli usufruttuari, ai conduttori e ai loro rispettivi familiari, solo se esercitata nei propri fondi (art. 42 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco, approvate con D.C.R.V. 42/97).

3. La raccolta è altresì vietata nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. Resta salva la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto. Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tale divieto. La tabellazione è a carico del proprietario.

4. È vietato inoltre raccogliere i funghi per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica.

Art. 7 Agevolazioni alla raccolta

Le agevolazioni per i soggetti previsti dall'art. 10 della L.R. 23/96 sono così stabilite:

- accesso alla raccolta dei funghi epigei in ogni giorno della settimana;
- raccolta massima fino al triplo della quantità di cui al comma 1 art. 3 della L.R. 23/96;

Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti in un Comune del Parco Naturale Regionale della Lessinia:

- a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agro-forestali.

Le autorizzazioni per svolgere la raccolta di funghi epigei da parte dei soggetti sopra elencati sono rilasciate esclusivamente a persone fisiche, previa istanza da presentarsi all'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia entro il 31 gennaio di ogni anno, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) per il primo anno
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara di possedere i prescritti requisiti di legge e di effettuare la raccolta per integrare il proprio reddito.
 - Marca da bollo (di competente importo).
 - Copia del versamento all'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia della somma di € 51,64 quale contributo di cui all'art. 16 della L.R. 23/96.
- b) Per gli anni successivi
 - Gli stessi documenti di cui al punto precedente.
 - Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale si deduca l'effettiva integrazione del reddito derivante dalla vendita dei funghi.

Per la definizione del reddito e quindi per l'accertamento del requisito della integrazione, al fine dell'agevolazione alla raccolta dei funghi, si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 22.12.86 n. 917 (T.U. delle imposte dei redditi) e all'art. 6 dell'Allegato A) alla D.G.R. Veneto n. 739/2012.

Articolo 8. Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 23/1996 e s.m.i., per la violazione delle disposizioni del presente disciplinare, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo;
- b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte;
- c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

- d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea (chiodini);
- e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 7;
- f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 5;
- g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedenza, in caso di violazione delle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
4. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.
5. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.

Art. 9 Corsi Didattici e Formativi

L'Ente Parco naturale Regionale della Lessinia può prevedere dei corsi didattici da attuare ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/96, avvalendosi di personale proprio ovvero della collaborazione delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o di altri Enti.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato comprovante la partecipazione.

Il rilascio di cui sopra è subordinato alla frequenza di almeno l'80% delle ore di lezione del programma.

Articolo 10. Introiti

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della L.R. 23/1996 e del presente Disciplinare nel territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia, sono corrisposte all'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. La quota del 70 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative sarà destinata ad interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Art. 11 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla L.R. 23 del 19 agosto 1996 e s.m.i., alla L.R. 31 gennaio 2012, n. 7, alla D.G.R. Veneto n. 739 del 2 maggio 2012, alla D.G.R. Veneto n. 267 del 21 marzo 2024.

Articolo 12. Norme finali.

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione ed è soggetto a variazione o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia.

2. L'Ente Parco provvede a dare pubblicità al presente disciplinare tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.
